

SENT. N. 136/21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI Presidente

G. M. MEZZAPESA Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 21971 del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

G. O. (Cod. Fisc. omissis), nato a omissis, residente a omissis, elettivamente

domiciliato a Torino, corso Re Umberto n. 27, presso l'avv. Bruno Sarzotti

(Cod. Fisc. SRZBRN63T04L219X), che lo rappresenta e difende sulla scorta

della procura speciale rilasciata in atti.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2021, tenutasi, con l'assistenza del

Segretario, con le modalità previste dall'articolo 85, comma 8 bis, del decreto

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile

2020, n. 27, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero e la difesa del

convenuto, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 21 settembre 2020, agiva nei confronti di O. G. per sentirlo condannare, in relazione ad una fattispecie di malpractice medica riferita ad un sinistro avvenuto il 28.3.2011 presso l'Ospedale di Mondovì, al pagamento in favore dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, della Regione Piemonte e dell'ASL CN1 dell'importo di € 256.867,08. A sostegno della domanda la Procura Regionale ricordava che, tra il 2010 ed il 2011, il dott. O., medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia presso l'Ospedale di Mondovì, seguiva la seconda gravidanza della sig.ra M. P. G., a cui, in data 21.2.2011, veniva diagnosticato "...un aumento della pressione arteriosa sistemica ed un ridotto accrescimento fetale", con conseguente prescrizione di una terapia farmacologica e di una serie di esami per gestosi. Tali esami "...mostravano nei giorni seguenti (dal 23 febbraio al 2 marzo) un graduale ma progressivo aumento della proteinuria, accompagnato da un sensibile incremento del peso" e "...in seguito alla visita del 25 marzo... il della proteinuria", raddoppiamento delvalore che programmazione del parto cesareo, "...ma solo a sei giorni di distanza, il 31 marzo, alla trentasettesima settimana di gestazione". Senonché, a seguito di una richiesta di visita urgente da parte della gestante causa assenza di movimenti del feto, dopo la visita di controllo effettuata alle ore 16:00 del 28.3.2011, "alle ore 18:30 del 29 marzo la sig.ra G. veniva ricoverata presso l'Ospedale di Mondovì e alle 22.30 veniva estratto un feto privo di vita di sesso maschile", il cui decesso veniva ricondotto dallo specialista anatomo-patologo, nella relazione predisposta per il Pubblico Ministero penale, a "grave anossia

intrauterina acuta da imputarsi a grave insufficienza placentare indotta dallo	
stato ipertensivo materno".	
Ricorda ancora il Requirente che il dott. O. veniva condannato in primo grado	
per il reato di cui all'art. 17 della legge n. 194/1978 dal Tribunale di Mondovì,	
con sentenza 24 settembre 2014, n. 1094, alla pena di mesi 4 di reclusione.	
Successivamente, con sentenza in data 11.2.2019, n. 1033, la Corte d'Appello	
di Torino dichiarava, in riforma della pronuncia di primo grado, il non luogo a	
procedere nei confronti dell'esponente per intervenuta prescrizione del reato.	
In seguito ad un accordo transattivo intervenuto in data 13.4.2015, nelle more	
del giudizio civile risarcitorio, l'Azienda Sanitaria riconosceva ai coniugi M.	
P. G. e R. R. la somma complessiva di € 250.000, dietro rimessione della	
querela nei confronti del dott. O. e revoca della costituzione di parte civile nel	
processo penale.	
Tale danno, in particolare, veniva risarcito dall'A.O.U. "Città della Salute", la	
quale sopportò ulteriori esborsi (pari ad € 6.867,08) per il conferimento degli	
incarichi di assistenza legale e tecnica, salvo per l'importo di euro 5.000,00,	
successivamente rimborsato alla prima dall'A.S.L. CN1.	
In diritto, richiamato il contenuto della CTU esperita nel giudizio penale nonché	
la relazione in atti del Ministero della Salute – Ufficio medico legale, la Procura	
ha ritenuto la gravità della colpa del convenuto "nell'omissione di tutte le	
iniziative previste dalle regole della buona pratica specialista; in particolare,	
il sanitario mancò di sottoporre la paziente agli accertamenti diagnostici	
necessari e normalmente effettuati nella condizione nella quale si trovava la	
paziente e non anticipò la data del parto pur avendo a rilevare un	
peggioramento del quadro clinico". Ulteriore profilo di responsabilità, secondo	

il requirente, sarebbe quindi da ravvisarsi nel ritardo della programmazione del	
parto cesareo fissato dal convenuto a 6 giorni di distanza da "quando la G., in	
data 25 marzo, si recò in ospedale, allarmata dalla mancata percezione del	
feto".	
Con comparsa del 26 marzo 2021 si costituiva O. G. evidenziando come quella	
della signora G. fosse ab origine una gravidanza difficoltosa caratterizzata da	
preesistente pre-eclampsia e insufficienza placentare cronica.	
Sostiene la difesa che l'evento fatale si sarebbe determinato per un evento	
acuto, un improvviso distacco di placenta, e che in caso di ricovero in data 25	
marzo (data di visita della gestante) "il parto cesareo non sarebbe stato in ogni	
caso eseguito subito ed un diverso monitoraggio avrebbe dato, a tutto voler	
concedere, solo qualche chance di sopravvivenza fetale".	
Richiama, a sostegno, il contenuto della consulenza tecnica di parte depositata	
nel procedimento penale a carico del convenuto dalla quale emerge come	
l'evento infausto sia dipeso da un fatto imprevedibile acuto, rispetto al quale	
nessun concorso causale avrebbe l'operato del convenuto O	
Quanto agli accertamenti diagnostici (cardiotocografia, doppler-flussimetria	
feto-placentare) che secondo la Procura il dr. O. avrebbe omesso di prescrivere,	
secondo la difesa non avrebbero evidenziato quella che è stata la causa accertata	
del decesso del feto, consistita in un fatto acuto, rappresentato dal distacco della	
placenta con formazione di un ematoma retro placentare - evento non	
prevedibile.	
In ordine al nesso causale, la difesa osserva come "il giudizio contro-fattuale	
non consente di accertare in termini probabilistici che l'evento non si sarebbe	
verificato qualora l'agente avesse tenuto la condotta (asseritamente)	

antidoverosa".	
Secondo la difesa, in altri termini, il nesso causale tra l'evento morte e la	
condotta omissiva contestata non sussisterebbe stante l'assenza di prova certa	
che l'intervento tempestivo del sanitario avrebbe potuto, in concreto, salvare la	
vita del paziente.	
Contesta la sussistenza della colpa grave, ritenendo l'assenza di errori	
inescusabili.	
Tenuto conto della contraddittorietà delle relazioni medico legali in atti e della	
circostanza che la stessa Procura individua la condotta dell'O. quale causa	
concorrente con altri fattori naturali, la difesa conclude chiedendo, in	
subordine, la riduzione dell'addebito.	
Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin	
qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.	
La difesa del convenuto ha richiamato il contenuto della comparsa di	
costituzione e insistito per il rigetto della domanda.	
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
Ritenuto in	
DIRITTO	
La domanda merita accoglimento nei limiti che seguono.	
La fattispecie oggetto di esame riguarda un'ipotesi di danno indiretto collegato	
ad un episodio di malpractice medica: in particolare, il danno, deriva dalla	
stipula di una transazione tra l'Azienda Ospedaliera Sanitaria di Cuneo ed i	
signori G R., comportante il complessivo esborso a favore di questi ultimi	
della somma di € 250.000,00. Presupposto della transazione sarebbe la scorretta	
gestione della gravidanza della signora G., paziente seguita dal convenuto dr.	
- pag. 5 di 18 -	
L.O.O.	

O., esitata con la morte del feto in data 28 marzo 2011, alla 36esima settimana	
di gestazione.	
Gli aspetti sui quali fondare una valutazione di responsabilità dell'odierno	
convenuto sono due: l'antigiuridicità della condotta e la gravità della colpa del	
sanitario.	
Sotto il primo profilo, occorre indagare il nesso causale tra la condotta del	
sanitario e l'evento patrimonialmente dannoso per l'Erario, tenuto conto che	
quest'ultimo risulta mediato dall'intervento dell'accordo transattivo	
13.04.2015 tra l'Amministrazione ed i soggetti civilmente danneggiati.	
Occorre quindi esaminare, in ultima analisi, l'esistenza del nesso causale tra la	
condotta del sanitario ed i danni subiti dai signori G. – R., verificando poi se la	
successiva transazione possa avere i caratteri di fatto causale sopravvenuto	
rappresentante un novus actus interveniens di per sé solo idoneo a determinare	
il danno patrimoniale.	
Con ragionamento inverso, ma portante ad analogo risultato, sarebbe	
analogamente corretto affermare la necessità di verificare l'esistenza del nesso	
causale tra la condotta del convenuto dr. O. e la transazione posta in essere	
dall'Ente, previa verifica della ragionevolezza di quest'ultima.	
Naturalmente, vertendo l'odierna fattispecie in un'ipotesi di causalità omissiva,	
il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale postula la preventiva	
individuazione della condotta medica corretta ed omessa dal convenuto.	
L'indagine circa l'antigiuridicità della condotta, infatti, nella causalità omissiva,	
si sostanzia nell'accertare che siano state violate regole specifiche o anche	
riconducibili ad un generico dovere di intervento secondo le migliori leges artis	
in uso nello specifico ambito medico, secondo un giudizio condotto ex ante	
- pag. 6 di 18 -	

(all'epoca dei fatti) ed in termini oggettivi, prescindendo dunque da ogni valutazione soggettiva di conoscenza/conoscibilità del singolo convenuto che attiene, invece, all'indagine sull'elemento psicologico. Solo una volta acclarata l'antigiuridicità del comportamento tenuto, consistente nella violazione di norma di condotta volta a prevenire l'evento verificatosi, potrà procedersi ad accertare l'esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta omissiva del convenuto e l'evento dannoso subìto dai terzi facendo impiego dei principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., temperati dal principio della c. d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale (ex multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962) secondo i quali ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Nella causalità omissiva, in particolare, l'accertamento del rapporto di causalità omissiva passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal terzo. Ciò che differenzia l'accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile, tuttavia, è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre nel secondo quello della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (così Cass. Civ. in sent. 22 ottobre 2013 n. 23933 ove ha precisato che il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio".) Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la condotta del convenuto dr. O., con ragionevole probabilità, abbia rappresentato un fattore causale decisivo nella determinazione dell'esito infausto. A tale conclusione militano le relazioni medico legali in atti nonché la sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Mondovì (n. 1094 del 24 settembre 2014). Principiando da quest'ultimo elemento, che naturalmente non fa stato nel giudizio civile stante l'intervenuta pronuncia di prescrizione in sede di appello, ma che, ugualmente, può essere prudentemente valutata dal Collegio, va ricordato che il dr. O. veniva condannato per il reato di cui all'articolo 17 legge 22 maggio 1978, n. 194 "per avere, quale medico ginecologo presso l'Ospedale di Mondovì, per colpa, cagionato l'interruzione di gravidanza di G. M. P. per decesso intrauterino del feto, conseguente a grave anossia acuta da imputarsi a grave insufficienza placentare indotta dallo stato ipertensivo materno". Più in particolare, con motivazione estremamente puntuale, la richiamata sentenza ha rilevato che "se da una parte vi fu, da parte dell'imputato, un corretto intervento a salvaguardia della salute di G. M. P. egli, per imprudenza negligenza, imperizia causò l'interruzione della gravidanza. Se, infatti il perito del P.M...si esprimeva in termini di aumento di probabilità di sopravvivenza del feto se l'imputato avesse disposto il ricovero, a fini di monitoraggio, di G. M. P., il perito di questo Tribunale, senza riserve o dubbi, ha ravvisato nel mancato rispetto e utilizzo delle Linee Guida (cardiotocografia, dopperflussimetria feto-placentare), da parte dell'imputato, attesa la preeclampsia accertata dalla trentaduesima settimana di gravidanza, la causa del decesso del feto per anossia determinata dall'ipertensione materna". Secondo il giudice penale, il dr. O., "a fronte della preeclampsia materna da lui stesso correttamente diagnosticata, avrebbe dovuto porre in essere una serie, normale e prevista dalle Linee Guida, di indagini strumentali che ben potevano garantire lo stato in via del feto". Anzi, sotto quest'ultimo profilo, il CTU nominato dal Tribunale (dr. A. P., specialista in ostetricia e ginecologia, responsabile S.S. presso l'Ospedale Buzzi di Milano), sentito durante il processo, ha espressamente affermato che le "probabilità di giungere a un parto cesareo con un feto vivo, qualora fossero stati posti in essere le dette indagini, sarebbero state di altissima probabilità, prossima alla certezza". Venendo all'esame della relazione medico legale del menzionato dr. P., essa, dopo aver richiamato le linee guida internazionali circa il trattamento di una gestazione caratterizzata dalle patologie gravanti sulla gestante (ipertensione cronica, pre-eclampsia, proteinuria), ha concluso rilevando che "Nelle condizioni cliniche sviluppatesi dalla 34° settimana le regole della buona pratica specialistica prevedono un controllo delle condizioni fetali mediante esecuzione di ecografia dopplerflusslmetria e monitoraggio cardiotocografico, con eventuale profilo biofisico. A fronte di controlli ripetuti delle condizioni materne, pressione arteriosa e esami di laboratorio, non risulta che siano stati effettuati controlli adeguati delle condizioni di benessere fetale...Non risulta, infatti, a fronte del rilievo di flessione della crescita fetale, che siano stati effettuati controlli cardiotocografici, valutazioni della qualità del liquido amniotico, esami dopplerflussimetrici (che, come ricorda il CTU, in fattispecie

simile sono indicati dalle Linee Guida dell'Associazione Italiana	
PreEclampsia).	
Tali accertamenti, prosegue il CTU, "potevano e dovevano essere programmati	
ed eseguiti in regime ambulatoriale o di Day Hospital, a seconda delle	
modalità organizzative dell'Ente Sanitario in cui effettuarli, non necessitando	
gli accertamenti stessi per sé di un ricovero ordinario se non quando alla luce	
degli accertamenti fosse diventato indicato procedere all'espletamento del	
parto".	
E' ben vero, come argomentato dalla difesa, che il decesso del feto avveniva	
per un evento acuto (come risulta dalla relazione dell'anatomopatologo dr.	
Botta), rappresentato da un insufficienza placentare, ma è altrettanto vero che	
l'aggravarsi delle condizioni della gestante, da ultimo visitata in data 25 marzo,	
avrebbero dovuto indurre il convenuto ad un approfondimento della sua	
situazione clinica con un monitoraggio costante, al fine di prevedere un corretto	
timing del parto cesareo, invece fissato a distanza di 6 giorni al 31 marzo senza	
ulteriori controlli durante tale protratto periodo.	
Un corretto monitoraggio della paziente, conclude il CTU, avrebbe indotto	
"all'ospedalizzazione della gestante ai fini dell'estrazione tempestiva del feto	
dopo induzione della maturazione polmonare con cortisonico".	
Le conclusioni del dr. P. trovano conferma, anche se con giudizio più	
cautamente probabilistico, nella relazione del consulente medico legale	
nominato dal Pubblico Ministero, dott.ssa I	
In particolare, la relazione concorda con la perizia del CTU nell'affermare che	
il dr. O. avrebbe dovuto "ricoverare la Signora G. il 25 marzo 2011 e	
monitorare la prosecuzione della gravidanza in ambiente ospedaliero".	

Ciò, secondo il medico legale, avrebbe aumentato le probabilità di	
sopravvivenza del feto senza però rappresentare la certezza della stessa.	
L'assenza di certezza, su cui la difesa dell'odierno convenuto si sofferma a	
lungo, viene attribuito all'esistenza di ulteriori fattori che potrebbero aver avuto	
incidenza nel determinarsi dell'evento fetale: lo stato di deterioramento della	
placenta ("grave malperfusione placentare") e i "due giri di funicolo la cui	
presenza è segnalata nella descrizione del taglio cesareo".	
La presenza di altri fattori concausali, tuttavia, non priva di efficacia eziologica	
la condotta del convenuto dr. O. e ciò considerato che "il nesso di causalità	
materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento	
antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo	
contribuito a generare, tale obbiettiva relazione col fatto deve considerarsi	
"causa" dell'evento stesso" (Cass. Sentenza n. 7997 del 18/04/2005).	
Le conclusioni dei consulenti sopra riportate trovano ulteriore concordante	
conferma nella relazione medico legale 6 maggio 2020 del Collegio Medico	
Legale presso il Ministero della Salute.	
Ora, se è vero che tale relazione è stata resa su richiesta del Pubblico Ministero	
contabile, cionondimeno questo Collegio ritiene sia estremamente attendibile e	
ciò considerato che risulta elaborata da un collegio multidisciplinare (composto	
da medici legali e da un esperto esterno in ostetricia e ginecologia) e che le sue	
conclusioni sono pienamente argomentate, prive di vizi logici e, soprattutto, del	
tutto coerenti con quelle esposte dalle relazioni finora richiamate.	
In particolare, la relazione medico legale rileva, in ciò risultando coerente con	
le precedenti sopra richiamate, che "nel caso della G. vi era un ridotto	
accrescimento fetale e non si aveva un reale "polso" della situazione fetale:	

nessun tracciato e nessuna valutazione doppler-flussimetrica per rimaner tranquilli nella scelta della condotta di attesa. L'obiettivo della gestione conservativa consiste nel proseguire la gravidanza in regime di accurato monitoraggio materno-fetale, ma nel caso della G. il monitoraggio fetale è stato tutt'altro che accurato". Il convenuto dr. O. "avrebbe dovuto sincerarsi ben prima del lunedì 28 del reale benessere fetale (non solo auscultando e percependone il battito cardiaco)". Cionondimeno, in termini di prova controfattuale, il Collegio riconosce che non vi può essere certezza nell'affermare che un parto cesareo fatto prima avrebbe portato alla nascita di un feto vivo e vitale. Tuttavia, sotto tale aspetto vanno richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine al criterio probabilistico proprio dell'eziologia causale civilistica: alla luce delle considerazioni risultanti dalle diverse relazioni medico legali richiamate, ritiene il Collegio che una diversa e più attenda condotta da parte del convenuto avrebbe, con giudizio di ragionevole probabilità, permesso la nascita di un feto vivo. Ancora, sotto altra prospettiva, alla luce di quanto esposto si può affermare che la transazione fonte di danno ha avuto la sua eziologia causale proprio nella condotta omissiva del convenuto. Raggiunte tali conclusioni in punto causalità giuridica tra la condotta omissiva del dr. O. e l'evento infausto, occorre ancora escludere che la transazione conclusa dall'azienda sanitaria abbia rappresentato un fatto successivo di per sé idoneo a causare l'evento (una serie causale autonoma) e tale da far venir meno l'eziologia della condotta del convenuto. Com'è noto, affinché una transazione non interrompa il nesso causale in fattispecie di danno indiretto, essa non deve fondarsi su scelte irragionevoli,

arbitrarie, illogiche o abnormi, ma al contrario deve costituire il frutto legittimo	
di una ponderata valutazione, finalizzata a salvaguardare gli interessi	
patrimoniali pubblici mediante una ragionata analisi del rapporto costi/benefici	
in relazione alla dinamica del caso concreto (cfr., ad es., Sez. II App. n. 67 del	
2020 e 741 del 2018; Sez. III App. nn. 536 del 2017 e 53 del 2017 e Sez. App.	
Sicilia n. 271 del 2013; in questi termini anche Sez. Piemonte n. 77/2019).	
Ebbene, l'esame degli atti di causa non solo conferma la ponderatezza della	
scelta transattiva ma ribadisce, ancora una volta, l'esistenza del nesso causale	
tra la condotta del sanitario e l'evento lesivo.	
Sotto il profilo della ponderatezza, va rilevato che l'ASL si è determinata alla	
transazione avvalendosi della difesa tecnica in giudizio dello studio R. il quale,	
analizzati i rischi della prosecuzione del giudizio, ha motivatamente suggerito	
l'accordo transattivo. Tale suggerimento, tuttavia, si fondava non solo su una	
valutazione giuridica ma, a monte, su specifiche perizie medico legali di parte.	
Infatti, lo studio R. incaricava per una valutazione approfondita uno specialista	
in ostetricia e ginecologia (dr. M.) ed uno in medicina legale (dr. B.): i due	
specialisti hanno evidenziato "come, in riferimento ad un iter gestazionale	
estremamente complesso, il curante avrebbe dovuto disporre accertamenti più	
approfonditi indirizzando la gestante in presidio ospedaliero già dal 11-12/03,	
ovvero dal 25/03; tale condotta avrebbe sicuramente aumentato le probabilità	
di estrarre un feto vivo e vitale".	
Anche le relazioni mediche dei professionisti incaricati della difesa	
dell'Azienda Ospedaliera, pertanto, concordavano nell'individuare un nesso	
eziologico, di carattere probabilistico, tra la condotta omissiva ed il decesso del	
feto.	

Così acclarata l'esistenza del nesso causale, occorre valutare la doverosità della	
condotta del convenuto, così altresì introducendo la valutazione dell'elemento	
soggettivo.	
Sotto questo profilo, non può che richiamarsi il contenuto delle relazioni peritali	
sopra menzionate: tutte quante, infatti, rilevano l'esistenza di precise linee	
guida volte a definire le modalità di trattazione di una gestazione con le	
specifiche complicanze che interessavano la signora G	
In particolare, la relazione della Commissione medico legale presso il Ministero	
della Salute evidenzia come già nel 2011 esistessero precise linee guida sia	
internazionali che nazionali, anche per la specifica fattispecie oggetto di	
giudizio (da ultimo, le linee guida pubblicate nel 2007 dall'Associazione	
Italiana Preeclampsia).	
Corretto altresì il richiamo, contenuto nella medesima relazione peritale, al	
decreto ministeriale 6 marzo 1995 il cui allegato 3, articolo 1, intitolato proprio	
"Protocollo per la sindrome gestosica e per le gravide ipertese": tale disciplina	
individua, per la situazione che interessa proprio la fattispecie in esame, una	
serie di esami esonerati dal pagamento del ticket tra cui, appunto, quelli non	
eseguiti dal dr. O	
E' ben vero che tale disciplina riguarda gli aspetti fiscali degli esami medici	
(l'esenzione dal ticket sanitario), ma è altrettanto evidente che l'indicazione di	
tali esami per la patologia che affliggeva la gravidanza della signora G.	
conferma come l'iter sanitario da seguire in tali casi fosse, già nel 1995, ed	
ancor più negli anni successivi con le menzionate linee guida, se non codificato	
quantomeno fortemente indirizzato.	
Ora, su tali aspetti la suprema Corte di cassazione (cfr., fra le più recenti, Cass.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Sez. 3 [^] , n. 11208 del 09.5.2017) ha rilevato che in tema di responsabilità per	
attività medico-chirurgica il rispetto da parte del sanitario delle linee guida	
costituisce senz'altro un parametro nell'accertamento di una sua eventuale	
colpa.	
Ritiene il Collegio che l'ampia diffusione di tali linee guida, addirittura	
codificate dal servizio sanitario nazionale con l'indicazione di esami gratuiti	
per la gestante, e richiamate da tutte le relazioni peritali in atti, dovessero	
indubbiamente essere conosciute ed applicate dal convenuto dr. O	
La loro inosservanza, pertanto, integra la gravità della colpa, sotto il profilo	
dell'imperizia e della negligenza, nella condotta del convenuto.	
Non vi possono essere dubbi, pertanto, sulla responsabilità del convenuto O. G.	
in relazione al danno erariale azionato dalla Procura Regionale.	
Cionondimeno, ritiene il Collegio di dover mitigare il danno a carico del	
convenuto e ciò sulla base di plurime considerazioni, la prima delle quali	
afferente all'oggettiva complessità della gestazione della signora G. ed alla	
difficoltà di trovare un equilibrio tra la precoce interruzione della gravidanza,	
che avrebbe potuto mettere in pericolo la sopravvivenza del nascituro, e la	
prosecuzione della stessa fino al raggiungimento di un adeguato sviluppo del	
feto.	
Ancora, vanno richiamate due considerazioni afferenti il nesso causale: in	
primo luogo va ricordato che la condotta del convenuto O. non è l'unico	
elemento causale determinante la morte del foto, all'evento concorrendo anche	
altri fattori (i due giri di funicolo e le condizioni patologiche della placenta	
materna). In secondo luogo, va rammento che il giudizio controfattuale è	
fondato su logica meramente probabilistica, essendo cioè possibile ma non	

- pag. 15 di 18 -

certo che la condotta doverosa avrebbe evitato l'evento (secondo la relazione	
del Ministero della Salute non vi è certezza che il feto sarebbe sopravvissuto a	
lungo, né in quali condizioni di salute).	
Ora, tali ultime due considerazioni, che non escludono l'eziologia causale	
(atteso che, come sopra illustrato, il nesso causale civilistico si fonda su criteri	
di probabilità e non viene escluso dalla presenza di causalità multifattoriale), a	
parere del Collegio devono comunque essere tenute in considerazione.	
D'altra parte, questo Collegio concorda nel ritenere che "l'attuale regime della	
responsabilità medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con	
l'esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dell'autore	
dell'evento dannoso: ciò nel senso che la rilevanza e la centralità della colpa	
non costituisce più l'unico criterio di interpretazione di tale forma di	
responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in	
parte, va fatto ricadere sull'Amministrazione danneggiata" (cfr. III Sezione	
d'Appello, n. 107/2017).	
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la responsabilità erariale	
del convenuto O. G., si ritiene equo e ragionevole ridurre l'importo del danno	
del 40% rispetto all'originaria pretesa e così per euro 154.120,25.	
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in	
favore dell'Erario dello Stato.	
P.Q.M.	
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
Condanna O. G. al pagamento, in favore dell'AOU Città della Salute e della	
Scienza di Torino, della Regione Piemonte e dell'ASL CN1, dell'importo	
non 16 di 10	

- pag. 16 di 18 -

154.120,25, oltre interessi legali dal pagamento effettuato dall'Azienda Città	
della Salute, al saldo.	
Condanna O. G. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario,	
liquidate in euro 332,92 (TRECENTOTRENTADUE/92).	
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 aprile 2021 con	
l'intervento dei magistrati:	
Cinthia Pinotti Presidente	
G. M. Mezzapesa Consigliere	
Cristiano Baldi Consigliere Estensore	
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
Il Giudice estensore Il Presidente	
F.to Cristiano BALDI F.to Cinthia Pinotti	
Depositata in Segreteria il 21 aprile 2021	
Il Direttore della Segreteria	
F.to Caterina Scrugli	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
dei dati personali"	
DISPONE	
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
- pag. 17 di 18 -	

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
Torino, 21 aprile 2021	
Il Presidente	
F.to Cinthia PINOTTI	
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo	
30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri	
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
Torino, 21 aprile 2021	
Il Direttore della Segreteria	
F.to Caterina Scrugli	
- pag. 18 di 18 -	